

# **I ATTO ESECUTIVO**

*"sperimentazione della procedura di trasmissione telematica, ai sensi del comma 11 del art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati"*

del

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

*per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO*

tra



### **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BARI, BARLETTA - ANDRIA - TRANI E FOGGIA**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO**



### **REGIONE PUGLIA**

**ASSESSORATO ALLA QUALITA' DEL TERRITORIO**



### **INNOVAPUGLIA**

**- Il Resoconto attività -**

**Giugno 2013**

1

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Il presente resoconto intermedio ha lo scopo di rappresentare lo stato delle attività previste nel I ATTO ESECUTIVO "sperimentazione della procedura di trasmissione telematica, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e smi, delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati" del PROTOCOLLO DI INTESA per l'attuazione dell'art. 146 "Autorizzazione Paesaggistica", e nel contempo di definire nel dettaglio e condividere alcune modalità esecutive delle suddette attività.

## **1 Verifica delle funzioni di trasmissione e controllo in esercizio**

Con riferimento agli obblighi di trasmissione delle differenti tipologie di provvedimenti si è concordato che, ai fini di un corretto monitoraggio del territorio, sia opportuno trasmettere telematicamente anche i dinieghi di autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181 e i pareri nell'ambito dei Condoni edilizi ex art. 32 della L.47/85 e smi; si è stabilito però che gli stessi debbano essere resi visibili e consultabili solo alla regione, alle soprintendenze e agli enti territoriali ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza.

Si è definito a tal proposito di inserire tra le FAQ le tre seguenti:

**D: Devono essere trasmessi attraverso il sistema anche i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni paesaggistiche?**

R: La normativa vigente (comma 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e comma 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, D.G.R. 2961/2010 e D.G.R. n. 2905/2012) non prevedono esplicitamente alcun obbligo di trasmissione dei provvedimenti di diniego delle Autorizzazioni Paesaggistiche, pur tuttavia al fine di un corretto monitoraggio del territorio è auspicabile il loro inserimento. I dinieghi trasmessi non sono però resi liberamente consultabili via web, la loro consultazione è riservata esclusivamente alla regione, alle soprintendenze e agli enti territoriali ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza.

**D: Devono essere trasmessi attraverso il sistema anche i provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181 e i pareri nell'ambito dei Condoni edilizi ex art. 32 del L.47/85 e smi?**

R: Le D.G.R 2961/2010 e n. 2905/2012 stabiliscono l'obbligo di trasmissione attraverso il sistema delle sole autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, pur tuttavia è possibile trasmettere telematicamente attraverso il Sit anche i provvedimenti di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ex art. 167-181 e i pareri nell'ambito dei Condoni edilizi ex art. 32 del L. 47/85 e ss.mm.ii.. Gli stessi non sono resi liberamente consultabili via web, la loro consultazione è riservata esclusivamente alla regione, alle soprintendenze e agli enti territoriali ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza. La trasmissione telematica non assolve agli obblighi di trasmissione ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria da determinarsi, previa perizia di stima, con specifico provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

**D: E' necessario trasmettere trimestralmente la copia dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, secondo quanto previsto dal comma 13 del D. Lgs. 42/2004?**

R: con la D.G.R. n. 2905 del 20/12/2012 è stato stabilito che la trasmissione telematica delle Autorizzazioni Paesaggistiche attraverso le apposite funzionalità del SIT ([www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)) assolve agli obblighi in capo all'ente delegato di cui al comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004: (i) istituzione di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto; (ii) trasmissione trimestrale di copia dell'elenco alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si è definito che alla fine della procedura di trasmissione da parte dell'ente delegato debba apparire un avviso che chiarisce che ai sensi della DGR n. 2905 del 20/12/2012 la trasmissione attraverso il sistema sostituisce quella cartacea e che pertanto le autorizzazioni immesse nel sistema non devono essere inoltrate anche in forma cartacea né alla regione né alla Soprintendenza.

Si ricorda che la trasmissione telematica assolve agli obblighi di trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al comma 11 del Dlgs 42/2004 e al comma 7 dell'art 5.01 delle NTA del PUTT/P, nonché agli obblighi di pubblicazione dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e trasmissione trimestrale dello stesso alla regione e alla soprintendenza di cui al comma 13 del Dlgs 42/2004.

Al fine di non contrastare con i principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, si invita codesta Amministrazione a non inoltrare in forma cartacea quanto già trasmesso telematicamente.

## **2 Modello procedimentale per il completamento dell'informatizzazione delle attività di controllo da parte delle soprintendenze**

Con riferimento alle funzionalità che permettano alla Soprintendenza di interagire, attraverso specifiche comunicazioni, con l'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione, nel caso in cui le operazioni di controllo su procedimenti conclusi riveli delle anomalie, si è concordato di implementare il sistema già in esercizio con le funzionalità descritte nello schema che segue:

### **Operazione Controllo 1 – Controllo pratica**

#### **[OPERAZIONE IDENTICA ALLA STATO ATTUALE]**

La Soprintendenza seleziona una pratica

1. seleziona l'esito della pratica a scelta fra "POSITIVO", "NEGATIVO", "NON COMPLETATO"
2. inserisce note, il sistema permetterà di allegare la scansione della comunicazione protocollata da inviare all'Ente Delegato.
3. carica allegato (nel caso in cui si sceglie esito "NEGATIVO" o "NON COMPLETATO")
  - scansione della comunicazione protocollata da inviare all'Ente Delegato

### **Operazione 2 – Spedizione PEC lettera di trasmissione**

#### **[OPERAZIONE DA ESEGUIRE AL DI FUORI DEL SISTEMA]**

La Soprintendenza

1. effettua la spedizione della comunicazione dell'Esito del Controllo

### **Operazione 3 – Rettifica provvedimento Finale**

#### **[OPERAZIONE NUOVA]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

- a) allega nel sistema il nuovo provvedimento finale.  
può effettuare salvataggi intermedi (con il comando Salva) fino alla definizione delle informazioni (con il comando completa)

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

[Operazione automatica del sistema] - controllo che i dati obbligatori siano presenti -

**[OPERAZIONE IDENTICA ALLA STATO ATTUALE]**

Se tutti i dati obbligatori sono presenti, il sistema consente di proseguire, altrimenti torna all' operazione 3 - Inserimento di informazioni connesse all'esito del procedimento

[Operazione automatica del sistema] - invio pec di avvenuta trasmissione

**[OPERAZIONE IDENTICA ALLA STATO ATTUALE]**

Invio, tramite PEC, a tutti gli enti territorialmente competenti comunicazione di avvenuta trasmissione con link per scaricare il provvedimento finale

[Operazione automatica del sistema] - aggiornamento della banca dati e pubblicazione sul web

**[OPERAZIONE IDENTICA ALLA STATO ATTUALE]**

Il sistema aggiorna la banca dati delle Autorizzazioni Paesaggistiche e pubblica i dati di sintesi sul web, sotto forma di elenchi con accesso al provvedimento e possibilità di visualizzare la localizzazione su cartografia.,

In merito alla necessità di dare valore formale alle comunicazioni tra Soprintendenza, Regione ed enti delegati operate attraverso il sistema, è stata esclusa l'ipotesi di far gestire al sistema gli indirizzi Pec delle Soprintendenze, considerato che le Soprintendenze per regolamento interno non possono disporre di indirizzi PEC multipli. Si è ipotizzata la sottoscrizione di un atto esecutivo e/o di una specifica convenzione, volta a riconoscere ad un indirizzo pec del sistema lo status di trasmissione ufficiale delle comunicazioni inerenti le autorizzazioni paesaggistiche. La società InnovaPuglia si è assunta il compito di approfondire la tematica predisponendo i necessari documenti e/o proponendo differenti soluzioni per risolvere la problematica.

### 3 Modello procedimentale per l'informatizzazione delle attività di controllo da parte della Regione


Con riferimento alla necessità per la Regione di esercitare il proprio potere di vigilanza sulle autorizzazioni rilasciate attraverso il controllo a campione delle autorizzazioni rilasciate dagli enti delegate si è concordato di implementare il sistema già in esercizio con le funzionalità descritte nello schema che segue:

**Operazione 1 - Selezione pratiche da sottoporre a controllo e richiesta documentazione**

**[NUOVA OPERAZIONE]**

Il Dirigente regionale

1. seleziona le pratiche da sottoporre a controllo sulla base di un insieme di criteri (quali, ad esempio, data inserimento, data invio pec, ente delegato, escludi pratiche già sottoposte a controllo)
2. analizza l'elenco delle pratiche che soddisfano il/i criterio/i predefinito/i
3. segnala, cliccando l'apposito flag, le pratiche da sottoporre a controllo
4. può vedere il dettaglio delle pratiche (con indicazione della fase in cui si trova la pratica e suo stato)
5. genera la richiesta di documentazione relativamente alle pratiche selezionate
6. indica il funzionario incaricato del controllo delle pratiche

  
4

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**Operazione 2 – Controllo**

Il funzionario regionale incaricato del controllo

1. ricerca le pratiche segnalate "da controllare"
2. vede il dettaglio della pratica (con indicazione della fase in cui si trova la pratica, e suo stato)
3. indica l'esito del controllo sulla pratica a scelta fra "POSITIVO", "NEGATIVO", "NON COMPLETATO", aggiunge eventuali note, inserisce eventuali allegati.
4. nel caso di esito "NEGATIVO" il sistema permetterà la generazione di apposita comunicazione all'ente delegato con l'invito a valutare l'opportunità di avviare in autotutela un procedimento di riesame volto all'annullamento dell'assenso rilasciato

#### **4 Modello procedimentale per l'informatizzazione delle attività di trasmissione del parere da parte della soprintendenza**

Si è stabilito che, in questa fase della sperimentazione, sia trasmesso, da parte della soprintendenza, attraverso il Sistema, il solo il parere finale e non gli eventuali pareri intermedi (preavviso di diniego, parere interno diretto ad altre articolazioni del ministero). Ciò con riferimento esclusivamente ad un gruppo di 5 Autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e/o semplificate) per ogni ente delegato coinvolto nella sperimentazione secondo il seguente schema:

<b>Ente delegato</b>	<b>Soprintendenza/sede operativa competente</b>
Comune di Altamura	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia Ufficio paesaggio- Sede di Bari
Provincia di Foggia	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia Ufficio paesaggio- Sede di Foggia
Unione dei Comuni Alliste, Melissano, Racale, Taviano	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto Ufficio tutela Beni architettonici e paesaggistici (Lecce)
Regione Puglia- (Comune di Oria o Brindisi)	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto Ufficio tutela Beni architettonici e paesaggistici (Brindisi - Taranto)

A partire dalle modalità operative già stabilite, si è concordato di implementare il sistema già in esercizio con le funzionalità descritte di seguito.

##### **4.1 Trasmissione telematica del parere**

Sarà creato un nuovo flusso di pertinenza delle pratiche inerenti interventi localizzati in aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali, per gestire solo le pratiche oggetto della sperimentazione, nelle quali la Soprintendenza immetterà on-line il proprio parere (il vecchio flusso non verrà cancellato, e potrà essere utilizzato per trasmettere le pratiche che non sono oggetto della sperimentazione).

*[Handwritten signatures and initials]*

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Il nuovo flusso gestirà solo le seguenti tipologie di procedura:

- autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art.146 D.Lgs. 42/'04
- autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/'04 e D.P.R. 139/'10

Di seguito la rappresentazione schematica e la sequenza delle singole operazioni nel caso del II flusso identificato da "pratica richiesta parere relativa a interventi in aree tutelate dal D. Lgs. 42/'04"

**Operazione 1 – Accesso e creazione pratica**

The screenshot shows a web browser window with a URL bar and a page title 'Regione Puglia'. The main content area is a form titled 'Nuova pratica'. The form has several sections: 'Dati pratica' with fields for 'Ufficio' (set to 'UFFICIO COMUNE REGIONE PUGLIA'), 'Tipo procedimento', 'Data di attivazione', 'Settore', and 'Oggetto' (containing a long text description of a landscape practice). Below this is the 'Protocollo' section with fields for 'Data di protocollo' and 'Telefono'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

**[OPERAZIONE MODIFICATA RISPETTO ALLA STATO ATTUALE, in quanto gli Enti Delegati oggetto della sperimentazione avranno a disposizione un nuovo tipo di procedimento da scegliere]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

1. accede al sistema usando le credenziali a lui attribuite e crea una nuova pratica inserendo:
  - data di presentazione (obbligatorio)
  - tipo di procedimento (obbligatorio), a scelta fra
    - pratica paesaggistica relativa a interventi in aree tutelate dal D.Lgs. 42/'04
    - sperimentazione trasmissione telematica parere soprintendenza in aree tutelate dal D.Lgs. 42/'04
    - pratica paesaggistica relativa a interventi in aree tutelate dal PUTT/P
  - tipo di intervento (obbligatorio), a scelta fra
    1. manutenzione, restauro e risanamento conservativo (art. 3 DPR 380/01)
    2. ristrutturazione edilizia (art. 3 DPR 380/01)
    3. nuova costruzione (art. 3 DPR 380/01)
    4. interventi e/o opere di grande impegno territoriale (DPCM 12/12/2005)
    5. interventi e/o opere non di edilizia
  - oggetto (obbligatorio)

2. salva quanto definito (con il comando Salva)

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled '6' below them.

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**Operazione 2 – Inserimento di informazioni connesse alla tipologia di procedimento e di intervento, al R.U.P. e agli allegati**

The screenshot shows a web application window titled 'Gestione pratica'. The main content area is 'Dati Procedimento'. The 'Oggetto' field contains the text: 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SENZA MODIFICA DI SECONDA E VISIONE, CONSISTENTE NELLA MODIFICA DEI PROSPETTI E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI TRAPEZZAZIONE INTERNE ALL'IMBOTTI, ESISTENTE'. The 'Tipologia Procedimento' field has a dropdown menu with options: 'Autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/04 e D.P.R. 139/10', 'Nodi Insediamenti Industriali e commerciali', 'Richiedente', and 'Responsabile Procedimento'. Below the form are buttons for 'Nuovo assegnatario', 'Assegna', 'Salva', and 'Completa'. There is also a section for 'Elenco funzioni'.

**[OPERAZIONE MODIFICATA RISPETTO ALLA STATO ATTUALE, in quanto anticipata la componente relativa a RUP e codice interno Ente ed inserita una nuova componente relativa agli allegati obbligatori da inserire nel sistema per permettere alla Soprintendenza di emettere parere]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

1. fornisce le informazioni di dettaglio inserendo:

- richiedente
- dettaglio della tipologia procedura (obbligatorio), a scelta fra

- |   |
|---|
| 1. autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 D.Lgs. 42/04<br>2. autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/04 e D.P.R. 139/10 |
|---|

pratica paesaggistica relativa a interventi in aree tutelate dal D.Lgs. 42/04
--

- dettaglio della tipologia di intervento (obbligatorio), come nel sistema attualmente in esercizio.
- informazioni sulla localizzazione (obbligatorio), che permettono di inserire, a scelta dell'utente, i riferimenti territoriali sotto forma di
  - Comune/i, foglio, particella (ecc.)
  - Comune/i e file vettoriale di localizzazione dell'intervento
  - [solo per i comuni che hanno il proprio territorio interessato dalla presenza di Parchi] notazione relativa alla localizzazione o meno dell'intervento nell'area parco

2. specifica

- **Responsabile del procedimento (obbligatorio)**
- **codice interno all'Ente**

3. in riferimento agli allegati (obbligatorio),

- **inserisce l'elenco degli elaborati e documenti che saranno trasmessi in formato tradizionale**
- **carica gli allegati di interesse**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including what appears to be 'd', 'off', 'R', 'RTE', and 'VLR'.

**I ATTO ESECUTIVO**


del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**Risultato ricerca**


Codice	Descrizione
PAAS	INSERIMENTO RELAZIONI PER SOPRINTENDENZA
PALA	LISTA DOCUMENTI DA INVIARE IN SOPRINTENDENZA
PADL	INSERIMENTO DATI LOCALIZZAZIONE

**Avvia**

Selezione applicazione relativa all'inserimento allegati digitali ed elenco di eventuali allegati cartacei.



Inserimento dell'elenco elaborati e documenti che saranno trasmessi in formato tradizionale.



Caricamento allegati digitali.

	Relazione tra allegati/obbligatorietà e tipologia di procedimento	
	1	2
attestazione di conformità urbanistica o relativa asseverazione	B	B
richiesta parere alla Soprintendenza, relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento (D.Lgs. 42/04 art. 146 c.7 e DPR 139/10 art. 4 c.6)	A	A



**-Analisi per seconda fase sperimentazione-**

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**Legenda:**

**A = sempre obbligatorio; B = obbligatorio se applicabile**

4. può effettuare salvataggi intermedi (con il comando Salva) fino alla definizione delle informazioni (con il comando completa)

**Note:**

- a) nella fase di sperimentazione, gli Enti Delegati avranno la possibilità di definire/descrivere l'elenco degli elaborati e documenti che saranno trasmessi in formato tradizionale. Al termine della fase di sperimentazione si deciderà se continuare a lasciare questa opportunità agli Enti Delegati.

**[Operazione automatica del sistema] - controllo che i dati obbligatori siano presenti -**

**[OPERAZIONE IDENTICA ALLA STATO ATTUALE]**

Se tutti i dati obbligatori sono presenti il sistema consente di proseguire con l'operazione 3, altrimenti torna all' operazione 2

**Operazione 3 – Stampa lettera di trasmissione**

**Gestione pratica**

**Dettagli unità lavorativa**

**Genera PDF Per Soprintendenza**

Descrizione: Inserimento di informazioni connesse alla tipologia di procedimento e di intervento

Codice Pratica: MP/2004/50/2013

note:

Codice interno:

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SENZA MODIFICA DI SALIRE E VOLUME, CONSTATI NELLA MODIFICA DEI PROGETTI E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI TRAMMEZZATURE INTERNE AI TIRABUOLE ESISTENTE.

protocollo comunicazione:

Nuovo assegnato: - Assegna Salva Completa

Elenco funzioni

*d*

*P*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**-Analisi per seconda fase sperimentazione-**

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

The screenshot displays a web application interface. On the left, there is a search results table under the heading 'Visualizza Stampe'. The table has two columns: 'Tipo di stampa' and 'Data stampa'. A single row is visible with the text 'Documento Richiesta Parere per Soprintendenza' and the date '2013-05-13 18:39:00.783'. On the right, a preview window titled '20130513\_043900\_stampa.pdf - Adobe Reader' shows the content of the document. The document header includes the reference number 'Rif. AP\*2004-50-2613' and the address of the 'Ministero per i Beni e le Attività Culturali' in Castello Svevo, Bari. The subject line reads: 'Oggetto : Autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 146 c 9 D.Lgs. 42/04 e D.P.R. 139/10 - Comune di ALTAMURA(BA) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SENZA MODIFICA DI SAGOMA E VOLUME, CONSISTENTI NELLA MODIFICA DEI PROSPETTI E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE ALL'IMMOBILE ESISTENTE'. At the bottom of the preview, there is a note: 'Con la presente si trasmette in formato cartaceo per i provvedimenti di competenza copia del progetto in oggetto acquisito al protocollo di questo Ente in data ... ed identificato nel sistema con codice pratica AP\*2004-50-2013 unitamente alla motivata proposta di accoglimento della domanda, ai sensi...'.

**[OPERAZIONE NUOVA]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

- b) visualizza la lettera generata in automatico dal sistema con le informazioni inserite
- c) procede con la stampa
- d) può inserire dati del protocollo relativi alla comunicazione in uscita
- e) può effettuare salvataggi intermedi (con il comando Salva) fino alla definizione delle informazioni (con il comando completa)

Note:

- b) il template di stampa deve riportare una dicitura di asseverazione da parte dell'Ente Delegato che trasmette gli allegati.

**Operazione 4 – Spedizione lettera di trasmissione**

**[OPERAZIONE NUOVA DA ESEGUIRE AL DI FUORI DEL SISTEMA]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

- 5. effettua la spedizione del plico cartaceo

**Operazione 5 – Inserimento informazioni relative a ricezione del plico cartaceo trasmesso in Soprintendenza e a eventuale Conferenza di Servizio**

*[Handwritten signatures and initials]*

10

*[Handwritten signature]*

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**Esercizio Funzioni Delegate** Utente: d\_cs\_amm

---

**Gestione pratica**

**Dettagli unità lavorativa**

**Dati Provvedimento**

Descrizione: Inserimento di informazioni connesse all'esito del procedimento

Ordine pratica: PPS2004-59-2013

Nome: \_\_\_\_\_

Codice interno: \_\_\_\_\_

Objetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SENZA MODIFICA DI SAGOMA E VOLUME ESISTENTI, NELLA MODIFICA DEI PROSPETTI E CONTESTIALI REALIZZAZIONE DI TRARREZZATURE INTERNE ALL'IMMOBILE ESISTENTE

Tipologia provvedimento: \_\_\_\_\_

Numero provvedimento: 23

Data rilascio del provvedimento paesaggistico: 02/03/2013

Data ricezione plico da parte della Soprintendenza: 04/03/2013

Data Conferenza Servizi: 13/07/2013

Esito del provvedimento: autorizzato

Esito Critiche: \_\_\_\_\_

Operazioni assegnate: **Assegna** **Salva** **Completa**

**Elenco funzioni**

---

K.105

**Inserimento Note.**

**Esercizio Funzioni Delegate** Utente: d\_cs\_amm

---

**Web application**

Codice: PPS2004-59-2013

Descrizione: INTERVENTO ALLEGATI

---

**Parere Soprintendenza**

Parere della Soprintendenza non trasmesso

---

**Gestione allegati**

**Modulistica & Allegati**

	Moduli	Allegati	Deposita	Elimina
<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE				
<input checked="" type="checkbox"/> Scheda pratica alla Soprintendenza (relazione tecnica, Budget e proposta di provvedimento) (D.Lgs. 42/04 art. 146 c) e DPR 139/10 art. 14.6)		13/05/2013 05:32	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica di conformità urbanistica e relativa asseverazione		13/05/2013 05:32	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCA INTERVENTO SHAPE FILE (UTM)				
<input checked="" type="checkbox"/> Garanzia di autorizzazione paesaggistica				
<input checked="" type="checkbox"/> PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA				
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE/VERBALE COMMISSIONE PAESAGGIO				
<input checked="" type="checkbox"/> Decreti di legge Autorizzazione Paesaggistica				
<input checked="" type="checkbox"/> Min. Lavori del PA di UNO (entro 15gg) (vedi sotto questa voce) (PARCA) (L. 42/04 art. 146 c) (D. 139/10 art. 14.6)				
<input checked="" type="checkbox"/> VERBALE CONFERENZA SERVIZI				
<input checked="" type="checkbox"/> CONDIZIONE CONFERENZA SERVIZI				
<input checked="" type="checkbox"/> Soprintendenza fotografica (se prodotta a parte da elaborati cartografici)				
<input checked="" type="checkbox"/> ELABORATI PROSPETTIVI				
<input checked="" type="checkbox"/> RELAZIONE STORICO DELLA COMUNICAZIONE TRASMESSA IN MODO				

---

**Inserimento Provvedimento Finale**

---

K.105

**[OPERAZIONE NUOVA]**

L'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

4. inserisce la data della ricezione del plico cartaceo da parte della Soprintendenza BAP
5. può inserire la data dell'eventuale conferenza di servizi
6. carica gli allegati

R  
A. E. P. M.

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- ricevuta di ritorno della comunicazione trasmessa in modo cartaceo
  - convocazione conferenza di servizi
  - verbale conferenza di servizi
7. può compilare un campo note
8. può effettuare salvataggi intermedi (con il comando Salva) fino alla definizione delle informazioni (con il comando completa)

**Operazione 6 (parallela temporalmente all'Operazione 5) – Inserimento parere Soprintendenza**

conoscenza condivisa per il governo del territorio

Utente: d\_cs Logout

Unione Europea FESR Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie Regione Puglia POR 2006-2006

Home Documenti **Elenchi** Cartografia Pratiche Deleghe Fac PMS Servizio Ecologia GUIDA

**Autorizzazioni Paesaggistiche - Espressione Parere Soprintendenza**

Elenchi Pratiche per inserimento Parere Soprintendenza

Elenchi Pratiche per inserimento Parere Soprintendenza

Ricerca pratiche dalla data 01/01/2011 alla data 07/05/2013

Ricerca Ente Competente Delegato: **ALTAMURA**

**Indietro**

Riga	Codice Pratica	Oggetto	Richiedente	Responsabile procedimento	Descrizione Intervento	Tipologia procedimento	Dettagli
72643	AP72004-47-2013	pratica di esempio 7 maggio 2013	Signor Test	Signor Responsabile	NUOVI INSEDIAMENTI CIVILI E RURALI-INTERVENTI E/O OPERE DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE (DPCM 12/12/2005)	Autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art.146 D.Lgs. 42/04	<b>Dettagli</b>

Pagina "Elenchi Parere Soprintendenza".

conoscenza condivisa per il governo del territorio

Utente: d\_cs Logout

Unione Europea FESR Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie Regione Puglia POR 2006-2006

Home Documenti **Elenchi** Cartografia Pratiche Deleghe Fac PMS Servizio Ecologia GUIDA

**Autorizzazioni Paesaggistiche - Espressione Parere Soprintendenza**

Dettaglio Pratica

**Dettaglio Pratica AP72004-50-2013**

**Dati**

Capato:	ESPRE DI VASPERTINONE ORDINARIA E STRADINARIA, SENZA MODIFICA DI SALINA E VULCANI COMPRESI NEL
Intervento:	NUOVI INSEDIAMENTI CIVILI E RURALI-INTERVENTI E/O OPERE DI GRANDE IMPEGNO TERRITORIALE (DPCM 12/12/2005)
Responsabile:	Responsabile Procedimento
Tipologia Procedimento:	Autorizzazione paesaggistica semplificata
Richiedente:	Richiedente

**Modulistica & Allegati**

**AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE**

Pr.	Data ricezione	Nr. protocollo	Integrando
13/05/2013	05:32	13/05/2013	05:32

**Note Istruttore Soprintendenza**

Invia il tuo parere

Note Parere e Prescrizioni

**Allega Parere**

**Salva Completa Annulla**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**[OPERAZIONE NUOVA]**

La Soprintendenza, dopo aver ricevuto il plico cartaceo con l'indicazione del codice pratica, accede al Sistema e ricerca la pratica di interesse, accedendo a tutte le informazioni inserite (anche allegati).

Al termine dell'analisi

1. allega scansione del parere (obbligatorio)
2. inserisce esito parere (obbligatorio), a scelta fra:
  - o positivo,
  - o positivo con prescrizioni,
  - o negativo
3. inserisce eventuali note relative alle prescrizioni
4. inserisce il protocollo in uscita della comunicazione
5. può effettuare salvataggi intermedi (con il comando Salva) fino alla definizione delle informazioni (con il comando completa)

Se la Soprintendenza non esegue il comando completa, l'Ente Delegato non vede il parere inserito.

The screenshot shows the 'puglia.con' web application. The main content area displays the details of a landscape authorization practice (AP72004-50-2013). The 'Note Istruttore Soprintendenza' section contains a table with the following data:

Protocollo Uscita Parere	Esito Parere
	positivo
	positivo con prescrizioni
	negativo

Below the table are buttons for 'Salva', 'Completa', and 'Annulla'.

Se la Soprintendenza esprime il proprio parere (eseguendo il comando completa), la pratica non può più essere modificata, e quindi l'Ente Delegato può visualizzare il parere della Soprintendenza all'interno della Pratica.


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO



**[Operazione automatica del sistema] – comunicazione inserimento contributo da parte della Soprintendenza**

**[OPERAZIONE NUOVA]**

Una volta che la Soprintendenza ha immesso il proprio contributo ed utilizzato il comando Completa, il sistema effettua una notifica atta ad informare l'Ente competente dell'avvenuto inserimento sulla piattaforma del parere endoprocedimentale e a certificare l'avvenuta trasmissione da parte della Soprintendenza. Da questo momento l'Ente può accedere a quanto inserito dalla Soprintendenza.

Per inviare la comunicazione di avvenuto inserimento del parere da parte della Soprintendenza, si utilizzeranno le medesime regole della trasmissione del provvedimento finale (fatto salvo quanto riportato nella precedente nota sulla pec da utilizzare per l'invio).

A

CC

A  
10  
14  
A

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TEMPLATE

\*\*\*\*\*



ENTE DELEGATO [...]

Rif. [codice AUTPAE identificativo della pratica]

• Se l'intervento riguarda le province di Taranto, Brindisi o Lecce:  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici  
Via Galateo 2 - 73100 Lecce

• Se l'intervento riguarda le province di Bari Foggia e BAT:  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici  
Castello Svevo  
Piazza Federico II di Svevia - 70122 Bari

OGGETTO: [inserire tipologia dell'intervento da scegliere tra le seguenti:

- **autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art.146 D.Lgs. 42/04**
- **autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/04 e D.P.R. 139/10 ]**

**Comune di [nome del Comune] ([Prov])**

**[descrizione dell'intervento oggetto di autorizzazione:]**

Con la presente si trasmette in formato cartaceo per i provvedimenti di competenza:

- una copia conforme del progetto in oggetto acquisito al protocollo di questo Ente in data [data di presentazione], identificato nel sistema con codice pratica [inserire codice pratica] composta da [elenco documenti allegati]
- [ • Se autorizzazione ordinaria relazione tecnica illustrativa di competenza, ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi • Se autorizzazione semplificata motivata proposta di accoglimento della domanda, ai sensi del comma 6 art 4 del Dpr 139/10]

Il Responsabile del Procedimento  
[titolo, nome e cognome]

\*\*\*\*\*

15

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

## **5 Modalità per la fornitura delle attrezzature informatiche alle Soprintendenze.**

Ai fini della sperimentazione, saranno resi disponibili alle Soprintendenze 4 postazioni di lavoro ciascuna composta da personal computer e scanner.

InnovaPuglia, nell'ambito del progetto SIT, ha già provveduto all'acquisizione della strumentazione e si occuperà della consegna e, col supporto del tecnico informatico delle stesse Soprintendenze, della messa in rete e della verifica del collegamento al SIT. Nello specifico si stabilisce di destinare due postazioni alla sede di Bari (Castello Svevo), una postazione nella sede di Lecce (via Galteo) e una postazione nella sede di Taranto (via Viola).

Durante la consegna (prevista il 04/07/2013 presso la Soprintendenza BAP-Bari; il 09/07/2013 presso la sede di Lecce della Soprintendenza BAP; a data da definirsi presso la sede di Taranto della Soprintendenza BAP), saranno approfondite con gli operatori eventuali questioni tecniche relative al modulo del sistema già in esercizio.

## **6 Azioni da mettere in campo al fine di approfondire le problematiche di carattere organizzativo/normativo emerse nella prima fase**


Con riferimento alla necessità di definire/chiarire congiuntamente alcuni aspetti procedurali per poter standardizzare i flussi informativi e documentali al fine nell'immediato di gestire con maggiore celerità ed efficacia le procedure di Autorizzazione Paesaggistica e successivamente di proseguire nelle fasi di informatizzazione delle procedure stesse evidenziato nel resoconto di novembre 2012, si è stabilito di porre in essere le seguenti azioni:

- predisposizione da parte della Regione di una nota circolare e/o di specifiche FAQ da pubblicare sul sito del SIT al fine di chiarire i seguenti punti:
  - possibilità per l'ente delegato di rigettare la domanda di Autorizzazione Paesaggistica, senza previo parere della soprintendenza, ove chiaramente in contrasto con le prescrizioni di base delle NTA del Piano Paesaggistico;
  - procedura a seguito della mancata espressione, nei termini definiti dalla normativa, da parte della Soprintendenza o dell'Ente deputato al rilascio dell'Autorizzazione;
  - Ruolo e competenze del parere della commissione Locale del Paesaggio.
  - limite tra un parere con prescrizioni e un parere negativo con richiesta di rielaborazione del progetto

Al fine di approfondire dette questioni si stabilisce di sottoporre all'Ufficio Legislativo e per conoscenza alla Direzione Generale il seguente quesito:

1) Art. 146, commi 8° e 9° D. Lgs. n.42/2004, termini di conclusione del procedimento

Si evidenzia la prassi di alcune amministrazioni comunali delegate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di provvedere sulle relative istanze immediatamente decorso il 60° giorno dalla





**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l'ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ricezione degli atti del procedimento da parte del Soprintendente, nonostante a volte sia intervenuta poco prima della scadenza del predetto termine la comunicazione di preavviso di diniego del Soprintendente ai sensi dell'art. 146, comma 8°, D. Lgs. n.42/2004 (senza che sia stato emanato il provvedimento vincolante definitivo). Sul punto non appare chiaro quale sia l'esatta portata dell'infruttuoso decorso dei termini assegnati alla Soprintendenza per l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante di cui al comma 5° dell'art. 146 D. Lgs n.42/2004 e/o del comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (perentori o sollecitatori), né se la comunicazione di cui all'art. 10 bis della l. n. 241/1990 interrompa o solo sospenda i termini del procedimento che, nel primo caso, dovrebbero ricominciare a decorrere da capo riassegnando alla Soprintendenza 45/25 giorni per provvedere, a far data dalla ricezione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'interessato. Sul punto il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia (sez. VI, 15 marzo 2013 n. 1561), assieme al TAR Lecce di cui conferma la decisione di prime cure, afferma la natura perentoria del termine di 60 giorni cui al comma 9° dell'art. 146 D. Lgs. n.42/2004 e l'inidoneità a produrre gli effetti giuridici tipici (obbligatorio e vincolante) del parere espresso al di fuori di questo frammento temporale, ferma restando la possibilità di utilizzo del parere quale mero apporto consultivo.

Ulteriori orientamenti ritengono che la vincolatività del parere obbligatorio della Soprintendenza si configuri solo nel caso essa esprima parere entro i 45 giorni di cui al c. 8 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 o nei successivi 15 purché lo faccia nell'ambito della Conferenza dei Servizi e, di conseguenza, qualora si esprima dopo i 45 ma entro i 60, in assenza di C.d.S, il parere sia non più vincolante ma debba comunque essere tenuto in considerazione dall'autorità competente nella motivazione del provvedimento finale, confermandolo o discostandosene motivatamente.

Ciò premesso, si chiede:

-se vi sia, e quale sia la conseguenza per il decorso dei termini di 45 e 60 gg assegnati alla Soprintendenza -rispettivamente dall'art. 146, commi 8° e 9° D. Lgs. n.42/2004- per l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante di cui al comma 5° del medesimo art. 146,

-se vi sia, e quale sia la conseguenza per il decorso dei termini di 25 gg assegnati alla Soprintendenza dal comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 per l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante.

-se la comunicazione di cui all'art. 10 bis della l. n. 241/1990 interrompa o sospenda i termini del procedimento per l'emanazione del parere in esame.

Sempre in tema di termini di conclusione del procedimento si chiede se, in caso di interventi su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in assenza del parere (formalmente richiesto) dell'ufficio competente (ufficio foreste), si possa procedere e definire il procedimento di autorizzazione paesaggistica (quesito già posto a codesto Ufficio dal Comune di Taranto-Ufficio Paesaggio, con nota prot. n. 18546 del 18 febbraio 2013).

Nelle more si stabilisce di pubblicare sul portale del SIT le seguenti FAQ:

**D: Può il Comune non tener conto di un parere della Soprintendenza, emanato oltre i termini stabiliti dalla legge?**

R: L'amministrazione competente, decorsi i sessanta giorni di cui all'art. 146, comma 9 del D. Lgs. n.42/2004 (ovvero i 25 gg. di cui al comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139), può e deve provvedere sulla domanda, pena l'inadempimento e la possibilità di intervento sostitutivo regionale di cui al comma 10 dell'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza sopraggiunga oltre i termini, l'amministrazione ne deve comunque tenere conto se non si è ancora concluso il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica. Infatti, il Soprintendente non perde il potere di provvedere decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, sebbene, in tal caso, si produca l'inefficacia del parere in termini di vincolo sulla decisione finale dell'Ente delegato al rilascio (Cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, n.1069/2011, confermata da Consiglio di

*E d*

17

*[Handwritten signature]*

**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Stato, sez. VI, n.1561/2013). Ne deriva che l'Ente delegato deve tenere in considerazione il parere, integrando però il supporto motivazionale dello stesso mediante valutazioni autonome, in caso voglia aderire alla conclusioni ivi rassegnate, mentre qualora voglia discostarsene dovrà esplicitarne espressamente le ragioni.

**D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139?**

R: Per le Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (art. 4, comma 12) e dalla L.R. 20/2009 (art. 10, comma 2), come modificata dalla L.R. 28/2012, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo. In ogni caso è necessario la proposta di accoglimento della domanda trasmessa dall'ente delegato alla soprintendenza ai sensi del comma 6, art. 4 del D.P.R. 139/2010, contenga un motivato parere istruttorio sulla compatibilità paesaggistica dell'opera.


**D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181?**

R: In ottemperanza a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 le Commissioni Locali per il Paesaggio "[...] esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli art.146, comma 7, 147 e 159". Pertanto, le Commissioni Locali per il Paesaggio sono tenute ad esprimere il proprio parere in ordine al rilascio ex ante delle autorizzazioni paesaggistiche, e non nell'ambito del cosiddetto "accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui al comma 4 dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004. Infatti, è utile notare che gli interventi di cui all'art. 167 rientrano necessariamente, per tipologia, tra gli interventi di lieve entità per i quali, in ogni caso, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, all'art. 4, comma 12 e dalla L.R. 20/2009, art. 10, comma 2, come modificata dalla L.R. 28/2012.

**D: L'autorizzazione paesaggistica una volta rilasciata è immediatamente efficace?**

R: La novella al D. Lgs. 42/2004 operata dalla legge n. 106 del 2011 ha eliminato, al comma 11 dell'art. 146 (applicabile analogicamente all'art.5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), il differimento degli effetti dell'atto (stabilito nella precedente versione dopo il decorso di trenta giorni dalla sua emanazione). Non esiste, peraltro, alcuna norma che preveda la sospensione dell'efficacia del provvedimento abilitativo, anche in pendenza delle attività di controllo in capo alla Soprintendenza ed alla Regione.

- predisposizione di una nota da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e volta a chiarire ai propri funzionari:
  - la necessità di definire con chiarezza nei propri pareri finali se le prescrizioni impartite integrino o sostituiscano le prescrizioni proposte dagli Enti delegati (e/o dalle commissioni locali per il paesaggio);
- Definizione di un sottogruppo di lavoro, formato dai rappresentanti delle due soprintendenze e dal comune di Altamura, coordinato dall'arch. Quartulli, al fine di:



**! ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- o elaborare un modello istruttorio per la redazione della relazione tecnica illustrativa, della proposta di parere e della motivata proposta di accoglimento della domanda da parte degli Enti delegati
- o definire la documentazione minima da presentare da parte del richiedente e degli uffici ai quali detta documentazione debba essere inoltrata dagli enti delegati, (anche nel caso in cui gli interventi sono soggetti non solo a competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ma anche della Soprintendenza per i Beni Archeologici e il parere definitivo viene emesso dalla Direzione Regionale)

Nelle more dei risultati del **sottogruppo di lavoro** si stabilisce di pubblicare sul portale del SIT la seguente FAQ:

**D: Qual'è la documentazione da produrre per richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica?**

R: Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda di Autorizzazione Paesaggistica sono elencati nell'Allegato A1 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Tali elaborati devono essere integrati con la documentazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dal D.P.C.M del 12 Dicembre 2005 nel caso l'intervento ricada in un'area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

- Organizzazione di una giornata di studio dedicata alle procedure di autorizzazioni paesaggistiche ex post (sanatorie ordinarie e condoni), al fine di approfondire le seguenti tematiche:
  - o la necessità di definire la natura propria e l'iter del provvedimento in sanatoria (parere di compatibilità paesaggistica all'interno delle procedure di sanatoria edilizia e/o condono, ovvero Autorizzazione Paesaggistica autonoma e presupposta al rilascio della sanatoria edilizia e/o condono);
  - o l'opportunità da parte degli enti delegati di rigettare direttamente le istanze non ammissibili a sanatoria e/o a condono;


Al fine di approfondire dette questioni e come atto preparatorio della giornata di studio si stabilisce di sottoporre all'Ufficio Legislativo e per conoscenza alla Direzione Generale, i seguenti quesiti:

**Art.32 L. n.47/1985, natura pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici.**

Il secondo quesito attiene alla corretta individuazione della natura del parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n.47 il quale recita: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso".

Difatti, un orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa affida al parere di cui alla L. n.47/1985 natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ed al parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 D. Lgs n. 42/2004 (Consiglio di Stato, sez. VI, n.6216 del 4

19



**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

dicembre 2012), mentre un orientamento più risalente sembra attribuire al parere in esame la natura di atto endoprocedimentale (sebbene a valenza esterna) destinato a rimanere assorbito dal provvedimento finale di condono (Consiglio di Stato, sez. VI, n.114 del 28 gennaio 1998).

Ciò premesso, si chiede:

-se per l'espressione del parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n.47, debbano applicarsi le procedure previste per l'autorizzazione paesaggistica dall'art. 146 D. Lgs n. 42/2004.

In caso di risposta affermativa, come si conciliano l'art. 32 della 47/85 (*il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso*) con la decorrenza termini prevista dall'art. 146? Più precisamente, se la Soprintendenza non si esprime entro i citati termini come si qualifica tale silenzio: silenzio rifiuto in quanto è necessario un parere favorevole espresso? L'Amministrazione competente provvede sulla domanda di Autorizzazione Paesaggistica rigettandola?

**Art.32 L. n.47/1985, Rilascio del parere per opere realizzate entro la fascia di mt.300 dalla linea di costa, realizzati successivamente all'entrata in vigore della LR 56/80.**

Con riferimento alla problematica relativa alla condonabilità degli interventi ricadenti nella fascia dei 300 mt dalla linea della battigia, realizzati successivamente all'entrata in vigore della LR 56/80 si pone qualche problema interpretativo soprattutto alla luce della spesso contraddittoria giurisprudenza intervenuta in ordine. Come evidenziato nella nota del 02/11/2011 inviata alla Soprintendenza di Lecce a firma del direttore Roberto Gianni e dell'assessore Angela Barbanente, l'amministrazione regionale non ritiene di poter fornire agli enti delegati indirizzi interpretativi in assenza di un momento di confronto tra Amministrazione regionale e Uffici Ministeriali.


Come è noto, l'art. 51 della L.R. n. 56/1980 ha introdotto, con riferimento alla fascia dei 300 metri dal limite interno del demanio marittimo, un divieto generalizzato di edificazione, successivamente ribadito dall'art. 1 della L.R. n. 30/1990, e vigente in via transitoria sino all'entrata in vigore dei piani territoriali.

Con l'approvazione del PUTT/P, venuta meno l'efficacia del regime transitorio, la fattispecie viene disciplinata dalle previsioni del suddetto Piano, con particolare riferimento all'art. 3.07 delle NTA.

Operando un raffronto tra le due discipline vincolistiche, transitoria e a regime, non si ritiene di condividere del tutto l'affermazione secondo cui il PUTT/P, "in assenza di sottopiani che dispongano diversamente, stabilisce nella sostanza un regime di in edificabilità dei suoli analogo a quello dell'art. 51 della L.R. 56/80, ponendosi in continuità con la precedente normativa vincolistica". Ciò perché, ai sensi dell'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P, sono consentite ipotesi, sia pur limitatissime, di nuova edificazione, mentre la previsione di cui all'art. 51 della L.R. n. 56/1980 si configura quale regime di inedificabilità assoluta, sia pur con efficacia temporanea. (giurisprudenza costante: si veda ad esempio Cons. Stato, sez. V, n. 1914/1999, n. 342/2001; Tar Bari, sez. II, n. 3681/2010, n. 10/2011).

In questo scenario, a parere degli scriventi non si rende possibile, per questa Amministrazione, impartire direttive di carattere generale in mancanza di una conoscenza delle specifiche casistiche cui la nota di codesta Amministrazione fa riferimento. Peraltro, la giurisprudenza che si è sviluppata in materia di sanabilità degli abusi commessi nella fascia dei 300 metri dal limite interno del demanio marittimo, successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 56/1980, consente alcune riflessioni.

Al riguardo, il Consiglio di Stato si è pro-nunciato nel senso che l'art. 51 della L.R. n. 56/1980, lungi dal costituire una mera misura di salva-guardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali. La sua natura di vincolo di inedificabilità assoluta fa sì, pertanto, che la fattispecie in questione sia riconducibile non già a quanto previsto dall'art. 32



**I ATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

della L. n. 47/1985, ma piuttosto al successivo art. 33, re-latino alle opere non suscettibili di condono.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5725/2006, ha confermato la riconducibilità dell'art. 51 della L.R. n. 56/1980 alla fattispecie di cui all'art. 33 della L. 47/1985, precisando, che "è irrilevante che il divieto possa venire meno per effetto di successive scelte affidate al piano urbanistico; ai fini dell'applicazione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, il parametro di riferimento è solo la norma che, nelle more dell'adozione del piano urbanistico, pone un divieto assoluto di edificazione in funzione di salvaguardia delle future scelte dell'Amministrazione; l'immediata operatività del vincolo, e la conseguente insanabilità delle opere realizzate in dispregio di quanto da esso disposto, trovano piena, ragionevole ed esaustiva giustificazione nell'esigenza di evitare che una edificazione incontrollata possa compromettere in modo irreversibile la funzione programmatica affidata al suddetto strumento; cosicché la liceità o meno dell'insediamento edilizio (e la sua condonabilità) deve essere verificata con esclusivo riferimento alla legislazione vigente all'epoca della sua realizzazione, e non ai possibili contenuti della futura disciplina urbanistica, alla quale la legge affida il compito di definire l'an, il quando e il quomodo dell'edificazione all'interno della fascia costiera"

Il citato orientamento, particolarmente rigoroso, del Consiglio di Stato, non risulta contrastato da pronunce difformi del medesimo consesso.


Alcune recenti pronunce di primo grado, peraltro, si sono discostate da tale inquadramento, (tra cui le sentenze del Tar Lecce n. 1662/2010, e n. 155/2013), valorizzando la natura transitoria della disposizione, e riconducendone la fattispecie ai vincoli di inedificabilità transitori di cui all'art. 1-quinquies del D.L. n. 312/1985, conv. in L. n. 431/1985. Come è noto, tali vincoli transitori, per espressa previsione dell'art. 39, comma 20, della L. n. 724/1994, non sono ri-compresi tra i vincoli di in edificabilità richiamati dall'art. 33 della L. n. 47/1985. Conseguenza dell'inquadramento operato dal Tar Lecce è l'applicabilità dell'art. 32, e non dell'art. 33 della L. n. 47/1985. In senso sostanzialmente conforme sono alcune pronunce del Tar Puglia -Bari, sez. III, n. 1003/2007; Tar Bari, sez. II, n. 3239/2009).

Quest'ultima interpretazione, che si pone evidentemente in contrasto con quella del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 5725/2006, si fonda anch'essa, in sostanza, sull'inquadramento della norma regionale in oggetto tra i vincoli ex art. 32, e non ex art. 33, della L. n. 47/1985. In assenza di vincolo di in edificabilità assoluta, infatti, la giurisprudenza costante (tra le altre, Cons. Stato, ad. plen. n. 20/1999; sez. VI, n. 8411/2009), chiarisce che la valutazione della compatibilità dell'opera alla disciplina paesaggistica vada operata avendo riguardo alla normativa vigente nel momento dell'espressione del parere da parte dell'autorità preposta al vincolo; secondo tale prospettiva, quindi, all'attualità la valutazione di compatibilità paesaggistica (ex post) deve fondarsi sulla disciplina di tutela contenuta nel P.U.T.T., in specie su quanto previsto dall'art. 3.07 delle NTA.... Tar Puglia -Lecce, sez.1,)

Ciò premesso , si chiede quanto segue.

In primis si chiede di conoscere se il citato rigoroso orientamento presente nelle pronunce del Consiglio di Stato risulti ancora a tutt'oggi permanente e se, pertanto, è preferibile attenersi all'interpretazione più restrittiva della disciplina vincolistica che, riconducendo l'art. 51 della L.R. n. 56/1980 alla fattispecie di cui all'art. 33 della L. 47/1985, di fatto preclude del tutto il condono edilizio per gli interventi abusivi ricadenti nella fascia dei 300 mt dalla linea della battigia qualora realizzati in vigenza della LR 56/80.

Più nello specifico, a titolo di esempio, nel caso diffuso di abuso relativo alla realizzazione di civili abitazioni nella fascia dei 300 metri dal mare dopo l'entrata in vigore della L. R. 56/80, si può evidenziare che il *vincolo assoluto temporaneo* si è evoluto in un *vincolo assoluto permanente* in quanto, in assenza di sottopiani, la realizzazione di un immobile per civile abitazione non rientra nelle ipotesi di nuova edificazione consentite ad oggi dall'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P per l'area litoranea e per l'area annessa (corrispondenti alla fascia dei 300 mt. dal confine del demanio marittimo individuata dalla L. 56/80) e che pertanto l'abuso non è suscettibile di sanatoria?



I ATTO ESECUTIVO

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Posto che la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia richiesta dal comma 6 dell'art 146 del Dlgs 42/2004, pone l'espressione del parere in ordine alla compatibilità paesaggistica degli interventi abusivamente realizzati obbligatoriamente in capo ad un soggetto differente da quello deputato al rilascio del condono e dunque alla verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata chiede se :

- gli uffici (regionali o comunali) deputati alle attività di tutela paesaggistica debbano farsi carico di una verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata e dalla conseguente predisposizione di un provvedimento di rigetto delle istanze di parere paesaggistico pervenute qualora queste siano reputate non ammissibili al condono edilizio senza procedere ad alcuna valutazione paesaggistica di merito dell'intervento abusivamente realizzato.

- o se di contro, gli uffici (regionali o comunali) deputati alle attività di tutela paesaggistica debbano procedere alla valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento abusivamente realizzato, prescindendo dalla verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata, nel presupposto che la predetta verifica, in ordine all'ammissibilità o meno dell'istanza di condono edilizio, sia di esclusiva competenza degli uffici deputati all'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e dunque al rilascio del titolo edilizio finale legittimante l'intervento abusivamente realizzato.

Considerando che quanto in precedenza richiesto attiene esclusivamente all'ammissibilità dell'istanza di condono edilizio e pertanto prescinde da quella che è la successiva valutazione di merito in ordine alla compatibilità, dal punto di vista esclusivamente paesaggistico, dell'intervento abusivamente realizzato, si chiede inoltre di conoscere se la valutazione paesaggistica di merito degli interventi abusivi di cui trattasi, da operarsi a cura degli uffici (regionali o comunali) deputati alle attività di tutela paesaggistica, debba essere comunque operata secondo le disposizioni di tutela paesaggistica del vigente Piano paesaggistico regionale, (gli indirizzi e le direttive di tutela fissate dalle NTA del PUTT/P per l'Ambito Territoriale Esteso in cui dette opere abusive ricadono nonché secondo le cosiddette "prescrizioni di base" finalizzate alla tutela degli "Ambiti Territoriali Distinti") oppure se la predetta valutazione di merito debba invece prescindere del tutto dalle citate disposizioni di tutela del vigente Piano paesaggistico regionale (PUTT/P) e non già in vigore all'epoca dell'abuso edilizio perpetrato.

**Art. 167 D. Lgs. n.42/2004, commi 4° e 5° ambito applicativo accertamento di compatibilità e relative sanzioni. A supporto e integrazione del quesito già posto dall'Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia con nota prot. n. 385 del 21.2.2013 e dal Comune di Taranto - Ufficio Paesaggio, con nota prot. n. 18546 del 18 febbraio 2013.**

Il terzo quesito pone in prima battuta l'attenzione sulla normativa attualmente vigente in materia di sanatoria paesaggistica, costituita dal combinato disposto dell'art. 146, comma 4, e dell'art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42/2004. L'attuale formulazione delle norme esclude la sanatoria, con l'eccezione delle fattispecie di cui all'art. 167, comma 4.

In particolare, per quello che qui interessa, detta norma prescrive che "L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati."

Come è noto, le principali problematiche applicative della vigente normativa riguardano l'esatta individuazione dei concetti di superfici utili e volumetrie ai fini della corretta individuazione dell'ambito applicativo della succitata disposizione; a tale riguardo, una circolare del Ministero per i Beni Culturali (n. 33 del 26/6/2009) ha fornito elementi definitivi di tali termini, peraltro limitatamente all'ambito degli interventi edilizi in senso stretto, escludendo i volumi tecnici dalla definizione di volume.

TC  
22  
[Handwritten signatures and initials]

I ATTO ESECUTIVO

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

La giurisprudenza che si è formata sull'argomento ha ad oggetto essenzialmente la realizzazione di manufatti edilizi, e non appare univoca: secondo alcune pronunce, fanno eccezione al divieto i soppalchi, i volumi interrati e volumi tecnici (Tar Lombardia - Milano n. 1309/2009, Tar Campania - Napoli n. 6827/2009); la nozione di volume tecnico, però, è talvolta intesa in senso molto rigoroso, come opera edilizia completamente priva di autonomia funzionale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale (Tar Campania - Napoli n. 8747/2010).

Vi è, inoltre, un filone giurisprudenziale che si è posto nell'ottica di distinguere nettamente il concetto di volume rilevante ai fini edilizi da quello rilevante ai fini paesaggistici, in considerazione della differente ratio che sottende le norme di tutela del paesaggio rispetto a quelle in materia edilizia. Da ciò si fa discendere il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ad esempio, anche per i volumi tecnici, perché comportano un'alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire (Cons. Stato n. 102/1997, Tar Campania - Napoli n. 963/2010).

Appare evidente, in ogni caso, come la fattispecie enunciata nell'art. 167, comma 4 sia ancorata a parametri riferiti alla casistica dei manufatti edilizi in senso stretto.

Detta norma risulta di meno univoca interpretazione nelle fattispecie riguardanti la realizzazione di altri interventi, quali cave e impianti di energie rinnovabili, i quali comportano significative e rilevanti trasformazioni del territorio ma non risultano agevolmente sussumibili nella fattispecie astratta descritta dalla norma.

In altri termini, accedendo ad una interpretazione strettamente letterale del dato normativo, si potrebbe sostenere che né gli impianti fotovoltaici o eolici, né le cave, né gli scavi per reti di sottoservizi o gli scavi di sbancamento determinerebbero la creazione di volumi o superfici utili, se queste ultime devono essere intese alla stregua dei normali criteri desunti dall'edilizia.

D'altro canto, tale soluzione ermeneutica appare paradossale, in quanto esclude a priori la sanabilità di un piccolo aumento volumetrico di un edificio, e nel contempo ammette l'ipotetica sanabilità di un intervento di rilevante trasformazione del territorio quale un impianto per la produzione di energie rinnovabili ovvero per l'attività di coltivazione di cava.

Un'interpretazione maggiormente ancorata alla finalità di tutela paesaggistica della norma, e quindi al dato della percettibilità della modificazione territoriale, dovrebbe far propendere per l'inclusione delle fattispecie sopra richiamate nel novero delle trasformazioni per le quali è preclusa la sanatoria paesaggistica.


D'altra angolazione si pongono i casi di interventi abusivi eseguiti su aree vincolate in parziale difformità dal Permesso di costruire (ex art. 34 D.P.R. n.380/2001), non demolibili senza pregiudizio della parte eseguita in conformità per i quali, applicata la sanzione pecuniaria del citato D.P.R., ed accertata l'incompatibilità paesaggistica dell'intervento, emerge il dubbio se rimanga applicabile la sanzione demolitoria di cui al comma 5° dell'art.167 D. Lgs. n.42/2004.

Ciò premesso, si chiede:

-se per gli interventi riguardanti la realizzazione di cave, scavi/sbancamenti o di impianti per la produzione di energie rinnovabili deve essere esclusa la possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4° D. Lgs. n. 42/2004.

- se in caso di intervento abusivo eseguito su aree vincolate in parziale difformità dal Permesso di costruire (ex art. 34 D.P.R. n.380/2001), non demolibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità per il quale sia accertata l'incompatibilità paesaggistica dell'intervento, rimane applicabile la sanzione demolitoria di cui al comma 5° dell'art.167 D. Lgs. n.42/2004.

- qualora l'istanza trasmessa dall'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 esuli dai casi previsti dal c. 4 del citato articolo e dalla Circolare Mibac 33 del 26.06.2009 la Soprintendenza la rigetta in quanto non conforme alla normativa, chiede l'attestazione di conformità all'art. 167 c. 4 e alla Circolare Mibac 33, o procede comunque con



I ATTO ESECUTIVO

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

una valutazione di merito in ordine alla compatibilità dal punto di vista esclusivamente paesaggistico?


-se vi sia e quale sia la conseguenza per il decorso del termine perentorio di 90 gg. previsti dal c. 5 dell'art. 167 del D.lgs.42/2004 a disposizione della Soprintendenza per esprimere parere vincolante di competenza e se tale silenzio si qualifichi o meno come silenzio rifiuto.

## 7 Ulteriori problematiche di carattere organizzativo/normativo emerse


E' emersa infine la necessità di operare specifici approfondimenti in merito alle seguenti tematiche:

- coordinamento tra **Autorizzazione Paesaggistica e Valutazione di Impatto Ambientale** e **Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione Unica** per gli impianti di produzione di Energia da Fonti Rinnovabili;
- istituto della Conferenza di Servizi decisoria nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica; Ricorso all'Istituto in Procedimenti SUE e SUAP; Duplicazione dei Procedimenti autorizzatori in applicazione della L.241/90 (Sospensione della CdS in attesa dei pareri vincolati e Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04);
- efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- interventi di rilevante trasformazione non ricadenti nelle competenze dell'Ente Subdelegato, ma di esclusiva competenza regionale. Precisazioni ed approfondimenti.
- interventi temporanei nel combinato disposto dagli art. 146 e 149 del D.Lgs 42/04. Approfondimenti.
- endoprocedimento nell'ambito del parere MIBAC in caso di aree tutelate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.


arch. Anita Guarnieri  
(Direzione Regionale dei Beni Culturali  
e Paesaggistici della Puglia)




arch. Angelamaria Quartulli  
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici per le province di Bari,  
Barletta-Andria-Trani e Foggia))



arch. Marzia Angelini  
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici per le province di Lecce,  
Brindisi e Taranto) giusta delega prot. n.  
10326 del 14/06/2013



arch. Carmelo Di Fonzo  
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e





**-Analisi per seconda fase sperimentazione-**


**LATTO ESECUTIVO**

del PROTOCOLLO DI INTESA  
per l' ATTUAZIONE dell' art. 146 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  
del D.Lgs. n. 42 del 22/02/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

*Paesaggistici per le province di Lecce,  
Brindisi e Taranto- sede Taranto)*

---

arch. Maria Raffaella Lamacchia  
(Servizio Assetto del Territorio  
Regione Puglia)



---

Tina Caroppo  
(InnovaPuglia)



---